



**Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti**

Ufficio Circondariale Marittimo
Lipari

Sezione Tecnica/Amministrativa/Operativa

A: VEDASI ELENCO DISTRIBUZIONE

Prot.01/03/2456/TEC Allegati: -
TEL. 090/9811320 - Fax 090/9811320
E-mail: lipari@guardiacostiera.it

OGGETTO: Circondario Marittimo di Lipari.

Trasmissione Ordinanze n. 04/2015 del 23 febbraio 2015, relativa alle norme per lo svolgimento in sicurezza dell'accensione di fuochi pirotecnici in ambito portuale in località "Marina Corta - Lato Sud" dell'isola di Lipari del Comune di Lipari (ME) per il giorno **05 marzo 2015.-**

VIA FAX e E-MAIL

(Ai sensi dell'art. 8 - Comma 2 - della legge 412/91 al presente fax non seguirà originale)

(Spazio riservato
a protocolli, visti
e decretazioni)

Per opportuna conoscenza, norma e massima diffusione si trasmette, in allegato, l'Ordinanza n° 04/2015, emessa da questa Autorità Marittima in data 23/02/2015.

D'Ordine
IL CAPO SEZIONE TECNICA
C°1° CL. Np. LA FAUCI Massimo



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo
- Guardia Costiera - Lipari -

ORDINANZA N. 04/15

NORME PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DELL'ACCENSIONE DI FUOCHI PIROTECNICI IN MARE

Località: Lipari - Marina Corta lato Sud
Organizzatore: Ditta TUMORE Santi

- Data: 05 Marzo 2015

Il Comandante del Porto di Lipari:

- VISTA:** l'istanza in data 02 febbraio 2015 presentata dal Sig. TUMORE Santi, nato a San Filippo del Mela (ME) il 12.02.1965 ed ivi residente, in via Roma n.54, in seguito denominato "organizzatore" - intesa ad effettuare la deflagrazione di sostanze esplosive alle ore 08,55 - 11,55 - 16,55 e 18,50 del giorno 05 Marzo 2015 nella località di **Marina Corta - Lato Sud dell'isola di Lipari del Comune di Lipari (ME)**;
- VISTO:** il Nulla Osta dell' ENAC D.C.A. di Catania in data 18.02.2015;
- VISTA:** l'autorizzazione Prot. 458 del 16.02.2015 rilasciata dalla Regione Siciliana Assessorato Territorio ed Ambiente Dipartimento Regionale Territorio ed Ambiente Servizio 5 - U.O. S 5.4 - Milazzo;
- VISTO:** il Nulla Osta permanente prot. n°53613/N del 11/08/2014, rilasciato da Marisicilia ai soli fini Militari
- VISTA:** la propria autorizzazione n° 02/15 in data 23.02.15;
- CONSIDERATA:** la necessità di dover emanare norme che, per quanto di competenza dell'Autorità Marittima, ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana, interdichino temporaneamente, la zona di mare interessata all'accensione di fuochi pirotecnici in località **Marina Corta - Lato Sud dell'isola di Lipari del Comune di Lipari (ME)**;
- VISTE:** le Norme Internazionali per la Prevenzione degli abbordi in mare del 1972 (COLREG 1972) resa esecutiva con la legge 21/12/1977 n. 1085;
- VISTI:** gli artt. 17, 30 del codice della navigazione e gli articoli 59 e 524 del relativo regolamento di esecuzione - parte marittima;
- VISTI:** Gli atti in possesso di questo Ufficio Circondariale Marittimo;

RENDE NOTO

che alle ore 08,55 - 11,55 - 16,55 e 18,50 del giorno 05 Marzo 2015, lo specchio acqueo antistante la località di Marina Corta - lato sud dell'isola di Lipari del Comune di Lipari (ME), e più precisamente il punto di coordinate geografiche Lat. 38°27'54" N - Long. 014°57'28" E, sarà interessato all'accensione di fuochi pirotecnici, a cura della Ditta TUMORE Santi.

ORDINA

Art. 1- Interdizione dell'area di accensione dei fuochi

che alle ore 08,55 - 11,55 - 16,55 e 18,50 del giorno 05 Marzo 2015, e per tutta la durata delle batterie dei fuochi, nello specchio acqueo antistante la località di Marina Corta - Lato Sud dell'isola di Lipari del Comune di Lipari (ME) per un raggio di 500 metri dal punto di accensione dei fuochi è vietato:

- navigare, ancorare e sostare, con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
- praticare la balneazione e/o comunque accedervi;
- effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- svolgere attività di pesca di qualunque natura.

Art. 2 – Derghe

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1:

- le unità ed il personale facenti capo alla ditta incaricata dell'accensione dei fuochi o all'ente organizzatore;
- le unità della Guardia costiera e delle forze di polizia in servizio;
- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'Ente di appartenenza.

Art. 3 – Condotta delle unità in prossimità dell'area d'interdizione

Le unità in navigazione in prossimità dei limiti esterni all'area d'interdizione di cui al precedente art. 1, devono procedere prestando particolare attenzione e valutando l'adozione di eventuali misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Art. 4 – Interdizione dell'area di accensione dei fuochi

Presso la banchina del porto di Marina Corta del Comune di Lipari, l'area interessata dallo sparo dei fuochi artificiali, segnalata sul posto in conformità a quanto prescritto in seno all'autorizzazione rilasciata alla ditta incaricata all'accensione, è vietato:

- transitare, fermarsi o sostare con qualunque autoveicolo;
- transitare e sostare a piedi all'interno del perimetro segnalato;
- svolgere qualunque attività, comunque connessa alla movimentazione di merci o altra attività portuale.

Art. 5. – Derghe

Non sono soggette al divieto di cui all'Art. 4:

- i mezzi ed il personale facenti capo alla ditta incaricata all'accensione dei fuochi;
- i mezzi ed il personale della Guardia Costiera e delle altre forze di Polizia in servizio;
- le unità del servizio 118 o del Comando Provinciale Vigili del Fuoco o adibite ad altro pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite;

Art. 6 – Transito veicolare e pedonale in prossimità dell'area d'interdizione

Gli automezzi e le persone in transito in prossimità dei limiti esterni all'area d'interdizione devono procedere prestando particolare attenzione alle segnalazioni del personale in servizio di polizia, e adottando ogni eventuale misura aggiuntiva suggerita dalle regole di comune prudenza al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Art. 7- Disposizioni finali e sanzioni

I contravventori alla presente ordinanza, se conduttori di un'unità da diporto incorrono nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 del D.Lgs. del 17 luglio 2005 n°171, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato.

Negli altri casi si applica, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, il reato contravvenzionale di cui all'art. 1231 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo di questo Ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it, nonché l'opportuna diffusione tramite i locali organi di informazione.

Lipari, li 23 Febbraio 2015

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Paolo MARGADONNA

